



COMUNE DI ACQUI TERME
Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

**AVVISO ESPLORATIVO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI
“FINANZA DI PROGETTO” PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E
GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL COMUNE DI ACQUI TERME
(AL) AI SENSI DELL’ART. 193 D. LGS. N. 36/2023 E CREAZIONE DI UNA
COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE**

PREMESSO CHE

- lo sviluppo delle fonti rinnovabili è un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia, imprescindibile di ogni pubblica amministrazione;
- l’Unione Europea, con la Direttiva europea RED II (2018/2001/UE), ha definito il concetto di Comunità Energetiche. A novembre 2018, il Parlamento europeo ha reso vincolanti gli obiettivi in materia di energia rinnovabili, efficienza energetica, biocarburanti e governance energetica. Tra le novità introdotte c’è la possibilità per cittadini, imprese ed enti locali degli Stati membri dell’Ue di produrre, consumare, immagazzinare e vendere energia ottenuta da fonti rinnovabili;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili prevede, dipsona tra le altre cose, che gli Stati membri forniscano un quadro di sostegno, atto a promuovere e agevolare lo sviluppo di energia rinnovabile, che garantisca, tra l’altro, che:
- siano eliminati gli ostacoli normativi e amministrativi ingiustificati per le comunità di energia rinnovabile;

- il gestore di rete cooperi con le comunità di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia elettrica all'interno delle comunità di energia rinnovabile;
- le comunità di energia rinnovabile siano soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri diretti che tengano conto dei costi;
- siano disponibili norme per assicurare il trattamento equo e nondiscriminatorio dei consumatori che partecipano a una comunità di energia rinnovabile;
- la legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica) ha introdotto le Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche solo "CER"), ovvero associazioni tra cittadini attività commerciali o imprese che decidono di unire le forze per dotarsi di impianti per la produzione e la condivisione di energia da fonti rinnovabili, definendo i diritti dei singoli partecipanti, i quali continueranno a scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica e potranno nominare un loro delegato, appartenente anche a un'azienda esterna, per la gestione dei flussi con il Gestore dei servizi energetici (di seguito anche solo "GSE"), ovvero la restituzione delle componenti tariffarie non dovute per l'energia condivisa e la tariffa incentivante;
- in data 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 il decreto legislativo n. 199/2021 recante "Attuazione della Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" (il "Decreto");
- attraverso tale Decreto, in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (di seguito anche solo "PNIEC"), viene perseguito, tra gli altri, il raggiungimento dell'obiettivo minimo del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto entro il 2030;
- la disposizione relativa alle CER prevede che i soggetti che partecipano devono produrre energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti

rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 1MW. Per condividere l'energia prodotta, gli utenti possono utilizzare le reti di distribuzione già esistenti e utilizzare forme di autoconsumo virtuale. Gli impianti possono essere di proprietà di soggetti terzi e usufruire di specifici benefici, come le detrazioni fiscali;

- l'istituzione delle CER è dichiaratamente volta al perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, quali:
 - a) la tutela dell'ambiente, grazie all'abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto mediante il progressivo incremento della produzione d'energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - b) la promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
 - c) lo sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la creazione di una filiera locale nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione d'energia da fonti rinnovabili;
- il Comune di Acqui Terme è l'Ente proprietario e competente per la gestione di una serie di edifici situati nel territorio comunale, sui cui lastrici solari è possibile installare impianti fotovoltaici;
- la Provincia di Alessandria è a sua volta l'Ente competente per la gestione di numerosi edifici scolastici, situati all'interno del territorio provinciale di Alessandria;
- è interesse del Comune di Acqui Terme e della Provincia di Alessandria individuare delle motologie che possano consentire un risparmio della spesa energetica elettrica degli edifici gestiti dai rispettivi Enti, anche ricorrendo alla realizzazione di impianti energetici a fonti rinnovabili;
- Il Comune di Acqui Terme e la Provincia di Alessandria, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE e dagli obiettivi fissati dal Parlamento europeo sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, intendono promuovere congiuntamente

- l'istituzione di una CER, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo dei combustibili fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
- Con rispettivi provvedimenti (Comune di Acqui Terme deliberazione della Giunta n. 226 in data 15/06/2023 e Provincia di Alessandria con decreto del Presidente n.114 in data 09.06.2023) il Comune di Acqui Terme e la Provincia di Alessandria hanno approvato un accordo ai sensi dell'art. 15 delle legge 241/1990 al fine di addivenire all'istituzione di una CER, quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di superare l'utilizzo dei combustibili fossili e di favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione dei consumi energetici.
 - Al fine di dare attuazione a tale intendimento le Amministrazioni in argomento hanno approvato l'avvio del percorso ;
 - In attuazione dell'art. 3 , comma 3 dell'accordo in argomento il Comune di Acqui Terme pone in essere le attività ivi descritte e specificatamente le seguenti:
 - a) predisposizione di tutta la documentazione contrattuale per la costituzione e la gestione della CER;
 - b) progettazione, nella realizzazione e nella gestione degli impianti a fonti rinnovabili a servizio della CER;
 - c) predisposizione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle attività di cui ai punti precedenti;

Tutto quanto prima premesso e richiamato, viene emesso il seguente

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Acqui Terme (di seguito anche solo "**Comune**") intende acquisire proposte di finanza di progetto, da formularsi ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "**Codice dei Contratti Pubblici**") per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici (di seguito anche solo "**Impianti**"), e l'avvio di una Comunità Energetica Rinnovabile ("**CER**") secondo le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte di finanza di progetto ai sensi del citato art. 193 (di seguito anche solo “**Proposta**” o “**Proposte**”), favorendo la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati (di seguito anche “**Proponenti**” o disgiuntamente “**Proponente**”), in possesso di adeguata qualificazione, per la progettazione, la realizzazione e successiva gestione di Impianti da realizzarsi su aree di proprietà comunale e di proprietà della Provincia di Alessandria, in conformità agli indirizzi di seguito riportati.
3. Le proposte dovranno prevedere la progettazione e la realizzazione degli Impianti, sulle aree di proprietà del Comune di Acqui Terme (di seguito anche solo “**Area del Comune**”), nonché sulle aree di proprietà della Provincia di Alessandria (di seguito anche solo “**Area della Provincia**”) insieme definite “**Aree**”, le cui planimetrie sono messe a disposizione del Comune in forza della Convenzione sottoscritta tra i due Enti ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990.
4. Le proposte dovranno avere ad oggetto *“l'affidamento in concessione mediante project financing della realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili e di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel Comune di Acqui Terme ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023”*, e prevedere la realizzazione, attraverso lo strumento del partenariato pubblico privato, della progettazione, costruzione e conduzione di impianti fotovoltaici per (potenza complessiva singola fino a **1 MWp**) con possibilità di ampliamento in relazione all’evoluzione normativa in materia che preveda potenze complessive superiore sull'Area del Comune e sull'Area della Provincia. La proposta in sintesi dovrà riguardare:
 1. La progettazione, la realizzazione e la conduzione degli impianti fotovoltaici che sono riferibili alla cabina o alle cabine primarie di trasformazione del territorio in cui è ricompreso il Comune di Acqui Terme,
 2. la costituzione della CER di Acqui Terme;
 3. un modello di gestione della CER.
5. Con specifico riferimento alla CER, le Proposte dovranno altresì contenere la descrizione dello strumento e delle modalità attraverso cui il futuro concessionario provvederà alla gestione della CER. Le Proposte dovranno ricomprendere e

illustrare mediante apposita relazione le modalità di svolgimento almeno delle seguenti attività:

- *monitoraggio della CER;*
- *rendicontazione;*
- *energy management;*
- *gestione dei rapporti con GSE;*
- *gestione economica;*
- *tutte le attività necessaria per la condivisione dell'energia tra i componenti della CER e la fruizione/ripartizione dei conseguenti benefici economici.*

Le Proposte dovranno altresì contenere:

- bozza di contratto di servizio della CER, regolante il rapporto tra il concessionario e la CER;
- impegno a fornire bozza di statuto/atto costitutivo della CER;
NOTA: l'individuazione della forma giuridica più appropriata per la costituzione della CER, sarà valutata in fase successiva alla pubblicazione del presente avviso pertanto è necessario soltanto un impegno a sottoscrivere lo statuto che le Amministrazioni proporranno una volta individuata la forma giuridica.
 - una bozza di regolamento della CER.

6. La realizzazione dell'intervento avverrà con apporto di risorse a carico del concessionario aggiudicatario e l'opera sarà realizzata mediante apporto di capitali privati in *project financing* ai sensi dell'art. 193 del Codice dei Contratti Pubblici. Competeranno al concessionario la richiesta e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera, inclusiva degli oneri di sicurezza, la messa in esercizio, oltre agli oneri relativi al collaudatore tecnico amministrativo, la cui nomina è riservata al Comune.
7. Il concessionario dovrà inoltre gestire gli Impianti garantendone la funzionalità e dovrà provvedere alla relativa manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione. Resta inteso che la realizzazione dell'intervento è strettamente legata alla gestione del servizio per tutta la durata del rapporto concessorio.

8. Al termine del contratto, i beni e le infrastrutture realizzate in diritto di superficie su Aree messe a disposizione dal Comune di Acqui Terme e dalla Provincia di Alessandria, passeranno gratuitamente nel pieno possesso, proprietà, disponibilità e responsabilità del Comune medesimo o della Provincia, quali Enti proprietari delle Aree come identificate in forza della Convenzione tra i due Enti.
9. Il presente avviso non costituisce fase di preselezione dei contraenti, offerta al pubblico (art. 1336 codice civile), promessa al pubblico (art. 1989 codice civile) e non vincola in alcun modo il Comune di Acqui Terme, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale (art. 1337 codice civile).
10. Il corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto della Proposta potrà essere determinato in misura percentuale rispetto ai benefici economici effettivamente percepiti dalla CER (nelle tre tipologie previste dal quadro normativo in vigore:
 - i. Ritiro dedicato dell'energia immessa in rete o diversa modalità di valorizzazione;
 - ii. Restituzione delle componenti tariffarie relative all'energia condivisa;
 - iii. Tariffa incentivante. Il valore della percentuale dovrà essere indicato dal Proponente nella Proposta, in considerazione del Piano Economico Finanziario della concessione.
11. Il risparmio generato grazie all'eventuale autoconsumo fisico degli impianti finanziati dal Concessionario sarà a totale vantaggio del Concedente.
12. L'obiettivo della Proposta dovrà essere quello di realizzare e gestire Impianti fotovoltaici e congiuntamente gestire una CER, con lo scopo di principale di valorizzare e incentivare l'energia elettrica condivisa prodotta dagli Impianti detenuti dalla CER stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n. 318/2020.

Art. 2 LUOGO DI ESECUZIONE

Comune di Acqui Terme.

Gli Edifici, attualmente oggetto di intervento sono i seguenti:

EDIFICI PROVINCIALI

1. ITIS Rita Levi Montalcini, sede centrale di Via Carlo Marx 2,
2. IIS Guido Parodi, sede di Via Alcide De Gasperi 66.

EDIFICI COMUNALI

1. Complesso Sportivo Mombarone, Piazza Martiri delle Foibe, 4
2. Ex Caserma Rosati – porzione “La Boccia”, Via Cassarogna, 4
3. Nuovo Palazzo Uffici giudiziari (ex tribunale), Piazza San Guido, 2

Qualora alla CER dovessero aderire altri soggetti i luoghi di installazione coincideranno con il territorio dei nuovi aderenti.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all' art.65 del D.lgs n.36/2023, la cui declaratoria viene di seguito esplicitata, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Gli operatori economici e gli altri soggetti possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Pertanto, visto quanto sopra, sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali in particolare quelli costituiti da:

(articolo 65 comma 2 D.lgs n.36/2023 e smi.)

- a) gli imprenditori individuali anche artigiani e le società anche cooperative;
- b) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/06/1909 n.422 e del D.lgs del capo provvisorio dello Stato n.1577 del 14/12/1947;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.443 del 08/08/1985;
- d) i consorzi stabili: i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva vale a dirsi i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera a), b) e c) e d) i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- f) i consorzi ordinari di concorrenti costituiti a sensi dell'articolo 2602 del codice civile costituiti tra i soggetti indicati sopra alla lettera a), b) e c) e d) anche in forma di società ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico di cui al D.lgs n.240 del 23/07/1991.
- i) gli operatori che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt.67 e 68 del Nuovo Codice appalti.

La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione della domanda di partecipazione.

3.1 CONDIZIONI DI AMMISSIONE -REQUISITI GENERALI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, tutti i soggetti di cui al punto precedente dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale.

Assenza di motivi di esclusione contemplati dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023

È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

1. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

2. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

3. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

4. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con

attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

5. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

6. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai

sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

7. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

8. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure

nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

E' altresì vietato partecipare alla gara agli operatori economici su cui incorrono le condizioni di cui all'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n.165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Ciò significa, di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012), *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”* Pertanto, qualora dovesse essere accertata tale situazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla presente procedura di gara;

La presenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia.

La sussistenza del divieto di contrarre con la P.A. ex art. 32 quater del Codice Penale.

E' altresì vietato partecipare alla procedura:

- In più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (si precisa che le imprese retiste NON partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata);

- Anche in forma individuale, qualora i concorrenti abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, o in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
- Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 , lett. c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 68 vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 , lettera d) del Codice, (consorzi stabili). In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l'art. 353 del Codice Penale.
- È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, del codice civile od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- Gli operatori economici avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd."black list" di cui al D.M. MEF del 4/05/1999 ed al D.M. MEF del 21/11/2001, che non sono in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.14/12/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze MEF ai sensi art.37 del DL 3/05/2010 n.78.

3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato con indicazione della specifica attività di impresa per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del Nuovo Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è

stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

Per gli organismi non tenuti all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., il Concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova.

Per le Cooperative è vincolante l'iscrizione all'Albo delle società Cooperative istituito con D.M. 23/06/2004;

N.B.: il suddetto requisito di idoneità professionale, Non avvallabile, deve essere dimostrato:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, *da ciascuna* delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete ;
- nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Nuovo Codice dei contratti pubblici deve essere posseduto *dal consorzio e dalle imprese consorziate* per le quali il consorzio concorre. Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

3.3 REQUISITI DI CAPACITA' PROFESSIONALE

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all'art. 33 dell'allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici.

La documentazione idonea a comprovare i poteri di rappresentanza deve essere prodotta in originale o in copia conforme all'originale.

Art. 4 CONTENUTI MINIMI DELLA PROPOSTA

1. La Proposta dovrà ricomprendere tutti i contenuti e gli elaborati previsti dall'art. 193 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, che qui si intende interamente richiamato.

2. Le proposte dovranno essere redatte nel rispetto delle Linee Guida n. 9, di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, recanti *Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato* di ANAC (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 20 aprile n. 2018 - in vigore dal 5 maggio 2018), nonché garantire la traslazione del c.d. rischio operativo in capo all'operatore privato così come previsto dall'art. 177 del Codice dei Contratti Pubblici, e configurarsi come effettive operazioni di PPP (Partenariato Pubblico Privato) ai sensi dell'art. 174 del medesimo Codice.
3. Il progetto di fattibilità contenuto nelle Proposte non potrà prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilità dei servizi oggetto di Proposta e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali occupazionali ed economici.
4. Il "progetto di fattibilità tecnica ed economica" dovrà avere il contenuto dettagliato dall' Allegato I. 7 (articoli da 6 a 21) al Codice dei Contratti Pubblici, e prevedere i seguenti contenuti minimi:
 - gli interventi e i servizi oggetto della Proposta di partenariato dovranno fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità in coerenza con l'art. 31, co 1, lettera A del D.lgs n. 199 del 08/11/2021;
 - il modello di gestione della CER oggetto della proposta di partenariato dovrà consentire il rispetto di quanto previsto dall'art 31 co 1, lett. B, C, e D), del D.lgs n. 199 del 08/11/2021 in merito alla partecipazione alla configurazione della CER;
 - gli impianti realizzati dovranno essere nella piena disponibilità e sotto il controllo della CER;
 - l'energia autoprodotta dovrà essere utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità stessa, in coerenza da quanto disposto dall'art. 31 co 2 lett. A, B, C e D) del D.lgs n. 199 del 08/11/2021;

- la proposta dovrà comprendere il supporto per l'espletamento della procedura di qualifica col GSE ai fini dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
 - nella proposta dovrà essere indicato che i beneficiari degli incentivi saranno i membri delle comunità stessa, in coerenza con quanto previsto all'art. 31 co 2 lett. E) del D.lgs n. 199 del 08/11/2021;
 - il pagamento in favore del concessionario del corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto, quale percentuale dei benefici economici (che il proponente deve indicare) effettivamente percepiti dalla CER;
 - la durata della concessione, non superiore a 20 anni, proporzionale al periodo necessario rientrare dei costi dell'investimento e fruire di un'adeguata remunerazione.
5. Un cronoprogramma dei lavori, che preveda la completa realizzazione degli “Impianti” da realizzare sulle aree individuate nelle planimetrie allegate come sopra meglio specificate (Allegato I) entro 6 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo dell'opera (eventuali scostamenti da tale termine dovranno essere puntualmente giustificati);
6. Con specifico riferimento alla CER, le Proposte dovranno altresì contenere la descrizione dello strumento e delle modalità attraverso cui il Proponente provvederà alla gestione della CER. Le attività dovranno ricomprendere almeno:
- *monitoraggio della CER;*
 - *rendicontazione;*
 - *energy management;*
 - *gestione dei rapporti con il GSE;*
 - *gestione economica;*
 - *ogni altra attività necessaria per la condivisione dell'energia tra i componenti della CER e la fruizione/ripartizione dei conseguenti benefici economici.*

Lo svolgimento delle attività di cui sopra dovranno esser regolate tramite un contratto di servizio tra la CER e il Concessionario. A tal fine il Concessionario

dovrà produrre una bozza di contratto di servizio della CER, regolante il rapporto tra il concessionario e la CER.

La proposta dovrà altresì contenere:

- una bozza di statuto/atto costitutivo della CER (NOTA: l'individuazione della forma giuridica più appropriata per la costituzione della CER, sarà valutata in fase successiva alla pubblicazione del presente avviso pertanto è necessario soltanto un impegno a sottoscrivere lo statuto che le Amministrazioni proporranno una volta individuata la forma giuridica.
- una bozza di regolamento della CER.

Spetteranno al futuro concessionario la richiesta e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative, nulla osta, pareri e quant'altro necessario sulla base della normativa nazionale e regionale per la realizzazione e la gestione dell'Impianto.

Il concessionario dovrà inoltre gestire gli Impianti, provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 5 PRESA VISIONE

I proponenti dovranno, obbligatoriamente, prendere contatti con l'Ufficio Ecologia del comune inviando una mail all'indirizzo ecologia@comune.acquiterme.al.it al fine di prendere visione e/o estrarre copia delle planimetrie delle Aree attualmente interessate dall'intervento.

Sono legittimati a richiedere quanto previsto dal comma precedente tutti i soggetti che possono formulare la manifestazione di interesse o loro delegati.

Art. 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Le Proposte dovranno pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore **13:00** del giorno **15/12/2023** e dovranno essere presentate in modalità esclusivamente telematica, attraverso il Portale Gare all'indirizzo web <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella disponibilità del Comune di Acqui Terme e della Centrale unica di committenza dell'Acquese. La presentazione delle offerte è vincolata al processo di registrazione per l'ottenimento delle credenziali. La registrazione

è una tantum e permetterà la partecipazione a tutte le successive procedure telematiche bandite dal Comune di Acqui Terme e dalla CUC dell'Acquese.

L'istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti generali e di quelli di ordine speciale. A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno far pervenire idonea proposta, in lingua italiana, caricandola sul portale

6.1 UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA - IL SISTEMA E PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le regole di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata Piattaforma Telematica CUC dell'Acquese sono descritte nell'elaborato denominato Regole per l'utilizzo della piattaforma telematica. Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della CUC dell'Acquese e raggiungibile all'indirizzo web: conforme all'art.19 e alle prescrizioni di cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) dettagliatamente descritta nel seguito. E' obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del medesimo connettersi alla Piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in maniera tale da inserire i dati, inviare i documenti e risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della Piattaforma. Il concorrente ha la possibilità di ritirare la proposta correttamente inviata o sostituirla inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purchè entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità. La presentazione della proposta mediante la Piattaforma, infatti è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso **di mancata o tardiva ricezione dell'offerta** medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Acqui Terme e del Gestore del Sistema, ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.

Pertanto si raccomanda ai concorrenti di connettersi alla Piattaforma entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti

inderogabili di legge, il concorrente esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna proposta pervenuta oltre il termine sopra indicato anche per causa non imputabile al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara pena l'esclusione dalla procedura.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 10 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di massimo 30 MB dimensioni oltre le quale non è garantito l'upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al Comune di Acqui Terme, tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del sistema. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge n.241/1990 e s.m.i.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano il Comune ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile il Comune e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>, sezione "Informazioni", sottosezione "Assistenza tecnica" e di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all'utilizzazione del Sistema sono stabilite nel prosieguo del presente atto.

Gestore del sistema

Il Comune di Acqui Terme si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema ovvero di Maggioli S.p.A. incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione e infrastruttura logica del sistema.

La piattaforma telematica è di proprietà della CUC dell'Acquese e del comune di Acqui Terme ed in esercizio sui sistemi e nei locali del Comune di Acqui Terme, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell'adozione di tutte le

misure stabilite dal Regolamento UE Regolamento europeo n.679/2016, in materia di protezione dei dati personali.

La registrazione al sistema

La proposta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto. Per poter presentare la proposta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento “ Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti “presente nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. **La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso all'area riservata. L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione della proposta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze**

contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> o le comunicazioni attraverso il Sistema.

Area comunicazioni

Anche ai sensi dell’art. 29 del Decreto legislativo n. 36/2023 l’operatore economico con la presentazione della proposta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione della PROPOSTA.

Le informazioni di cui all’articolo 90 del Codice saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la disciplina descritta nell’articolo stesso.

Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione della proposta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad essa riservata per sé e per le mandanti.

Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, il comune di Acqui Terme invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.

REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo

esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, il comune segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal Comune di Acqui Terme e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema. Il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione della proposta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Avviso, il Comune di Acqui Terme ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA' OPERATIVE

Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.

IDENTIFICAZIONE

L’identificazione avviene mediante una procedura propria della piattaforma telematica che assegna all’utente uno USERNAME ed una PASSWORD da conservare e custodire a cura dell’utente. Il gestore della piattaforma telematica non conosce le credenziali di accesso e non è in grado di modificarle. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle candidature e il caricamento di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, la quale guida costituisce parte integrante e sostanziale al presente avviso.

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1. Non saranno ammesse le Proposte non corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente avviso e quelle pervenute fuori termine.
2. La Proposta dovrà contenere tutti gli allegati di cui al punto 4 “CONTENUTI MINIMI DELLA PROPOSTA”;
3. La Proposta dovrà essere composta, dai seguenti documenti:

(DOCUMENTO INFORMATICO) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA UTILIZZANDO IL MODULO “ALLEGATO A” in **CARTA SEMPLICE** datata e sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Incaso di offerta congiunta la domanda/dichiarazione deve essere compilata, ciascuna per il proprio ruolo, distintamente dai soggetti associati, mentre l’allegato relativo al raggruppamento (vedi punto 4) deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i concorrenti associati, pena l’esclusione. **Si precisa che sono a disposizione i facsimili delle dichiarazioni integrative facenti parte della domanda di partecipazione attinenti al presente procedimento.** Il soccorso istruttorio restanon applicabile per la mancanza delle firma digitale su tutti i predetti documenti e seriguarda l’eventuale dichiarazione di composizione del RTI con relative quote di partecipazione e/o esecuzione.

All’istanza dovranno essere allegati:

- a) il progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto nel rispetto di quanto previsto nei precedenti punti 4.4 e 4.6 ;
- b) impegno a presentare una bozza di statuto/atto costitutivo della CER
(N.B: in fase successiva il proponente dovrà in particolare specificare la configurazione giuridica che assumerà la CER - se associazione riconosciuta, cooperativa, o altra forma ammessa dall’ordinamento – chiarendo anche le ragioni di preferenza della configurazione prescelta in termini di funzionamento della CER stessa, di regime fiscale applicabile e di responsabilità patrimoniale dei soggetti partecipanti (Comune, Provincia, e altri soggetti che vi entreranno a far parte);
- c) una bozza di regolamento della CER.

- d) una bozza di convenzione redatta in conformità a quanto previsto dagli art. 174 e 177 del Codice dei Contratti Pubblici e sulla base delle Linee Guida n. 9 ANAC, di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, recanti “*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*”, che definisca (i) i rischi trasferiti, (ii) le modalità di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e (iii) le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, con allegata matrice rischi. La bozza di convenzione dovrà essere predisposta in linea con lo *Schema di contratto standard di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in Partenariato Pubblico Privato*, approvato congiuntamente dall’ANAC e dalla Ragioneria generale dello Stato, avendo cura di aggiornarla alle corrispondenti previsioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici introdotto con il D.lgs. n. 36/2023. La bozza di convenzione dovrà altresì contenere in allegato la matrice dei rischi con l’indicazione della tipologia di rischio per ogni fase dell’iniziativa, i possibili eventi ad essi correlati, la probabilità di accadimento, i possibili effetti, l’allocazione in capo al Proponente e/o Concedente nonché il riferimento allo/agli articoli della bozza di convenzione in cui vengono disciplinati tali rischi e i sistemi di mitigazione predisposti dal Proponente. Infine si precisa che la bozza di convenzione dovrà prevedere obbligatoriamente che il canone) di cui all’art. 9 c. 2 del presente avviso verrà corrisposto al concessionario solo a partire dal momento in cui la CER (una volta costituita) incomincerà a incassare gli incentivi dal GSE a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto e dell’accoglimento dell’istanza della relativa istanza di accesso all’incentivo.
- e) il Piano Economico Finanziario (PEF), asseverato, unitamente all’autodichiarazione del soggetto che assevera il PEF (quali istituti di credito, società iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o altri soggetti competenti per legge ad asseverare un piano economico finanziario) relativa al possesso dei requisiti di legge necessari per rilasciare l’asseverazione stessa. Le Proposte dovranno indicare, inoltre, l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, comprensiva dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’art.

2578 del c.c., nel limite di cui all'art. 193 comma 8 del D.lgs. n. 36/2023; tale importo non potrà superare il 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal PEF;

- f) il Gestionale dei Servizi, o un analogo documento, in cui siano rappresentati e descritti puntualmente, oltre alle caratteristiche del servizio e/o della gestione, elementi quali *Key Performance Indicators* ("KPI"), sistema di penali e decurtazioni in ragione del mancato raggiungimento delle performance stabilite e un sistema di monitoraggio dinamico da adottare per esercitare il controllo sull'attività dell'operatore economico e per verificare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti;
- g) le autodichiarazioni relative al possesso da parte dei soggetti proponenti dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso ;
- h) una nota di sintesi in cui si evidenzino gli elementi che individuano il rischio operativo assunto ed il valore della Proposta sotto i seguenti profili:
 - differenziazione della Proposta presentata rispetto al tradizionale appalto, con particolare riferimento all'assunzione in capo all'operatore economico del rischio operativo e alla non perseguibilità dei risultati proposti mediante appalto di tipo tradizionale;
 - complessità degli indicatori di risultato proposti (standard prestazionali), sia con riferimento alle singole prestazioni (ove applicabile) sia al complesso delle prestazioni proposte;
 - adeguatezza del livello di tali indicatori (livelli troppo bassi, o comunque inadeguati, risulteranno sempre raggiunti anche a fronte di una gestione non pienamente efficiente);
 - appropriatezza del sistema di monitoraggio in rapporto agli standard prestazionali proposti;
 - probabilità che in condizioni operative normali si possa incorrere in una condizione di *under performance*.
 - l'offerta economica indicante

- a) il valore del corrispettivo per l'espletamento dei servizi, quale percentuale dei benefici economici (che il proponente deve indicare) effettivamente percepiti dalla CER;
 - b) la durata della concessione, non superiore a 20 anni, proporzionale al periodo necessario al futuro concessionario di rientrare dei costi dell'investimento e fruire di un'adeguata remunerazione.
4. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi, anche se non ancora costituiti, la richiesta di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, fermo restando che dovrà essere individuato il mandatario, il quale rappresenterà il Raggruppamento che si costituirà successivamente.
 5. I requisiti di carattere generale, ossia l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i soggetti componenti il Raggruppamento concorrente.
 6. Non si darà corso alla valutazione delle Proposte che non saranno complete di tutta la documentazione richiesta.
 7. Gli elaborati grafici presentati a corredo delle Proposte saranno valutati come materiali informativi o esplicativi e non come schemi grafici progettuali vincolanti nei confronti del Comune.
 8. La proprietà intellettuale degli stessi, una volta depositati presso il Comune, non potrà essere reclamata ed il Comune avrà diritto ad apportarvi tutte le modifiche che riterrà necessarie.

RICHIESTA DOCUMENTI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Ai sensi dell'art.159 del D.Lgs 36/2023, la documentazione della procedura è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma telematica. **Dalla piattaforma telematica è possibile entrare nell'elenco di tutte le procedure, in particolare cliccando su "Visualizza scheda" è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente procedura, dove sarà consultabile la "documentazione di gara" elencata nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione di informazione relativa alla procedura medesima.**

CHIARIMENTI

Qualora l'operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente

procedura, dovrà esplicitarli utilizzando le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma secondo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 6 (sei) giorni lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alla richiesta di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno fornite - ex art.159 del Nuovo Codice Appalti almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. E' comunque possibile contattare il Comune al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione.

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito <https://appalti-acquese.maggiolcloud.it/PortaleAppalti/sezione?informazione>”, **sottosezione “accesso area riservata”**).

Si avvisa che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 e s.m.i., questa Amministrazione si riserva la facoltà di pubblicare avvisi ed informazioni, inerenti la presentegara e relativi alla necessità di : -integrazioni, - revoca parziale o totale;-sospensione; - rinvio, salvo quanto previsto nell'art.92 comma 3 Nuovo Codice.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 26 del Codice nonché del D.lgs n.82/2005, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Diversamente il Comune declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area riservata del portale appalti".

In caso di RTI, GEIE, Aggregazioni di imprese di rete, o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art.65 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento o subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari o a tutti i subappaltatori.

Art. 7 INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE E GARA PUBBLICA

1. La valutazione delle Proposte, ai fini dell'individuazione del Promotore e della dichiarazione di pubblico interesse, avrà luogo anche in presenza di un solo operatore economico partecipante.
2. Il *modus procedendi* che caratterizza la finanza di progetto è improntato alla logica della collaborazione, in funzione del perseguimento del pubblico interesse, tra promotore ed amministrazione che ispira tutta la fase preliminare di scelta e di approvazione della proposta di *project financing* da sottoporre poi a gara ad evidenza pubblica. La scelta del promotore, ancorché procedimentalizzata, è connotata da ampia discrezionalità amministrativa, essendo intesa non già unicamente volta alla scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati, ma alla valutazione stessa di un interesse

pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l'accoglimento della proposta formulata dall'aspirante promotore.

3. Come previsto da giurisprudenza consolidata, la fase iniziale della procedura di *project financing* a iniziativa privata è infatti connotata da un'ampia discrezionalità amministrativa in ordine alla valutazione della proposta del privato circa la "fattibilità" della stessa e la "corrispondenza a un interesse pubblico" che giustifichi l'inserimento di un determinato progetto nei propri strumenti di programmazione.
4. Il Comune procederà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 193 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici. In caso di più proposte il Comune procederà alla individuazione della soluzione più conveniente e conforme alla fattibilità e alla pubblica utilità.
5. Ciò premesso, si ritiene utile che gli operatori economici abbiano a disposizione alcune indicazioni metodologiche, precisando che le Proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri indicativi:
 - la qualità architettonica e il rapporto con il valore estetico degli spazi pubblici del contesto urbano;
 - l'efficienza residua degli impianti in termini di prolungamento della garanzia oltre il 20° anno dall'installazione;
 - le soluzioni tecniche innovative adottate per la riduzione dell'impatto ambientale dal punto di vista del consumo energetico, del clima acustico ed elettromagnetico, dell'inserimento paesaggisti e/o nel contesto urbano costruito;
 - la presenza di strategie di progettazione tese all'ottimizzazione e all'innovazione, anche tramite l'impiego di tecnologie *Smart*, anche finalizzate alla sicurezza, all'efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale;
 - il valore del corrispettivo per l'espletamento dei servizi, quale percentuale dei benefici economici (che il proponente deve indicare) effettivamente percepiti dalla CER;

- la durata della concessione, non superiore a 20 anni, proporzionale al periodo necessario al futuro concessionario di rientrare dei costi dell'investimento e fruire di un'adeguata remunerazione.
 - Impegno ad eseguire eventuali lavori di manutenzione straordinaria sulle superfici ove verranno installati gli impianti, qualora le stesse presentino criticità che impediscano l'installazione a regola d'arte dell'impianto, nel rispetto delle normative di sicurezza impiantistiche, sismiche e prevenzione incendi (installazione in copertura di edifici).
6. Entro i 90 giorni successivi alla scadenza del presente avviso esplorativo, il Comune di Acqui Terme provvederà alla valutazione della fattibilità della Proposta, in caso di un solo aspirante promotore, ovvero alla comparazione delle Proposte – senza che ciò costituisca fase di gara – e all'individuazione della Proposta valutata fattibile.
 7. In considerazione della complessità delle opere, della loro gestione e dell'impatto ambientale ed economico che avranno sul territorio, il Comune, in fase di valutazione della Proposta e della rispondenza al pubblico interesse, potrà chiedere ai Proponenti, in sede di valutazione, maggiori approfondimenti e maggiori dettagli anche progettuali, nonché, potrà chiedere di modificare e rimuovere gli ostacoli e le previsioni, di natura tecnica, economica o convenzionale, che precludono la valutazione favorevole di quanto proposto.
 8. Nel caso in cui una delle Proposte presentate rivesta pubblico interesse alla realizzazione dell'opera e possa perciò essere dichiarata fattibile, il progetto di fattibilità eventualmente modificato, verrà inserito negli strumenti di programmazione approvati dal Comune di Acqui Terme (ed eventualmente, se ritenuto necessario, anche negli strumenti di programmazione finanziaria approvati dalla Provincia di Alessandria) sulla base della normativa vigente e verrà posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti.
 9. Il Proponente sarà tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intenderà non approvato.

10. Individuata la Proposta fattibile, dopo aver nominato e individuato il Promotore, il Comune di Acqui Terme provvederà ad indire una procedura ad evidenza pubblica come previsto dal comma 3 dell'art. 193 del Codice dei Contratti Pubblici.
11. Si ricorda che la scelta del promotore nel *project financing*, da un punto di vista strettamente procedimentale, consta di una prima fase, propedeutica e preordinata, coincidente con l'istruttoria e la verifica dell'ammissibilità della proposta, attività rientranti nella sfera tecnico-gestionale dell'Amministrazione aggiudicatrice, e successivamente se superata la prima fase di ammissibilità, di una seconda, finalizzata alla valutazione della rispondenza della medesima proposta al pubblico interesse, che, viceversa, essendo di matrice puramente discrezionale, secondo criteri di pubblico interesse, è di competenza dell'organo di governo del Comune di Acqui Terme.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del Codice dei Contratti Pubblici in materia di finanza di progetto.

Art. 8 MODALITÀ DI REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. La realizzazione dell'intervento avverrà con risorse totalmente a carico del concessionario aggiudicatario e dunque l'opera sarà realizzata interamente mediante apporto di capitali privati (100%) in *project financing*, in quanto suscettibile di gestione economica. Il Comune di Acqui Terme e la Provincia di Alessandria – in aggiunta alla messa a disposizione delle Aree indicate nell'art. 2 – non metteranno a disposizione alcun contributo finanziario in conto capitale.
2. La realizzazione e la gestione degli Impianti verrà remunerata tramite il versamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi oggetto, quale percentuale dei benefici economici (che il proponente deve indicare) effettivamente percepiti dalla CER.

Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI

1. Il responsabile del procedimento è Ing. Antonio Oddone – Dirigente Settore Tecnico.
2. Il presente Avviso è pubblicato:
 - Sulla piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet: <https://appalti-acquese.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> conforme all'art.19 e alle prescrizioni di

cui all'art.25 del D.Lgs.n.36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs.n.82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale);

- sul sito del Comune: nella Home Page, al link 'Amministrazione Trasparente' e all'Albo on-line all'indirizzo:
<https://online.comune.acquiterme.al.it/hypersicportalxacqui/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?P=6500#>

Art. 10 INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE

1. Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Acqui Terme saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Acqui Terme, con sede a Acqui Terme in Piazza Levi, 12-15011 - Acqui Terme.
4. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
5. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo <https://comune.acquiterme.al.it/>.
6. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il Dr. Mangili Luigi con studio in Via San Vincenzo De Paoli, 9 Bergamo reperibile ai seguenti contatti:

Indirizzo E-MAIL: dpo-cloudassistance@pec.it - Tel. 800121961.

Art. 11 ULTERIORI INFORMAZIONI

1. L'avviso e le Proposte presentate hanno lo scopo di permettere al Comune di verificare preliminarmente la presenza sul mercato di operatori economici

interessati a realizzare un Impianto su Aree di proprietà del Comune e della Provincia.

2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente avviso per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.
3. Inoltre, nulla è dovuto dal Comune o dalla Provincia, neanche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai Proponenti la cui proposta non dovesse risultare fattibile, o nel caso in cui il Comune dovesse, a suo insindacabile giudizio, decidere di non dar corso alla procedura di valutazione della proposta, o in quello in cui la stessa procedura di approvazione non si concluda con l'identificazione di una proposta di interesse pubblico.
4. Si evidenzia che, indipendentemente dalle informazioni rese disponibili, il Proponente è l'unico responsabile della verifica delle condizioni delle Aree, della loro idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici e della redazione della propria Proposta.
5. Resta altresì inteso che, qualora per ragioni discendenti della propria insindacabile discrezionalità relativa al "governo del territorio", il Comune decida motivatamente di non dare seguito alla procedura, nulla sarà dovuto ai soggetti che hanno manifestato interesse ai sensi del presente avviso.
6. La presentazione della Proposta non vincola in alcun modo il Comune (né la Provincia), neppure sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del c.c. Si specifica altresì che la presentazione della Proposte non genera diritti a favore dei soggetti Proponenti, non impegna in nessun modo l'Amministrazione comunale a dar seguito ai conseguenti adempimenti amministrativi, non dà luogo in alcun caso a pretese economiche nei confronti del Comune, neanche a titolo di rimborso spese.
7. Il proponente dovrà impegnarsi ad assumere a proprio esclusivo rischio il conseguimento dell'approvazione del progetto con le modalità previste dall'art.38 del Codice dei Contratti Pubblici nonché ad assumere a proprio rischio esclusivo l'acquisizione di ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla-osta obbligatori o necessari per l'esecuzione del progetto e l'esercizio delle conseguenti attività previste. Allo stesso modo il proponente dovrà impegnarsi ad assumere a proprio esclusivo rischio il conseguimento della positiva verifica ai sensi dell'art. 42 del

Codice dei Contratti Pubblici. Si precisa, a riguardo, che l'approvazione ex art. 38 e la verifica ex art. 42 dovranno obbligatoriamente intervenire prima dell'indizione della gara per l'affidamento della concessione.

Allegati: Allegato A modello istanza

IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI

Ing. Antonio Oddone